

## VALUTAZIONE ALUNNI

Riferimenti normativi:

- LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. □ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

### VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione avviene in modo spontaneo e continuo, come normale approccio conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di informazioni sugli esiti della propria azione didattica.

Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.

Nella scuola dell'Infanzia, la funzione della valutazione, tuttavia, è solo pedagogica e orientativa, in ogni caso nel Curricolo di Istituto sono state inserite le rubriche valutative e le griglie di osservazioni per questo ordine di scuola.

Anche la scuola dell'infanzia, benché non soggetta a prescrizioni in tal senso, si avvale di strumenti che guidano e orientano i docenti nell'osservazione dei bambini, onde rilevare i comportamenti che, mutando nel tempo, possono dare la misura di un corretto percorso di crescita dell'identità e dell'autonomia e maturazione delle competenze, soprattutto nell'ottica della rilevazione tempestiva di eventuali problemi di sviluppo e di apprendimento.

Per la valutazione iniziale dei bambini di tre anni sarà compilata una scheda conoscitiva da parte dei genitori. Per i bambini di quattro e cinque anni saranno utilizzate osservazioni sistematiche durante le attività didattiche; nello specifico per gli alunni di 4 anni si compilerà in fase finale (fine Maggio/inizio Giugno) una valutazione complessiva, mentre per i bambini di 5 anni si registrerà una valutazione intermedia (Gennaio) e una finale (fine Maggio/inizio Giugno) che saranno allegate all'agenda di programmazione dei relativi periodi. Le schede sono diversificate: si riferiscono per i bambini di 4 anni alla sola valutazione delle competenze, mentre per gli alunni di 5 anni si compileranno anche una scheda valutativa del comportamento e la scheda di passaggio per la scuola primaria.

A conclusione di ogni percorso scolastico la Scuola elabora un certificato delle Competenze.

Il certificato delle competenze per la Scuola dell'Infanzia è stato liberamente elaborato sulla base dei Traguardi tratti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dei nuovi scenari 2018.

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado è adottato il modello di certificazione MIUR.

### VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

#### Valutazione delle discipline

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi è indicato dai voti espressi nel documento di valutazione dell'alunno.

Senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche e al fine di stabilire un'omologazione di massima in merito all'attribuzione dei voti numerici, come soglia di accettabilità, con particolare riferimento al "sei", si sono stabiliti dei parametri di valutazione.

**Ammissione alla classe successiva Scuola Primaria**

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione che può riguardare un numero elevato di assenze che non hanno reso possibile l'attivazione di strategie di miglioramento

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. Nella scuola primaria le prove si svolgono in seconda e quinta. Nell'ultima classe viene introdotta una prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

**Ammissione alla classe successiva Scuola Secondaria di I grado**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, che corrisponde a 990 h per le classi a tempo normale 1080 ore per le classi a tempo prolungato. Gli alunni iscritti allo strumento musicale hanno un monte ore personalizzato.

Le prove INVALSI per le classi terze si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. Le prove riguardano la lingua italiana, matematica e lingua Inglese.

### **Strategie di miglioramento**

L'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione per i risultati emergenti dai dati INVALSI e dal RAV, risponde degli stessi e relaziona attraverso il gruppo di miglioramento sui risultati raggiunti, documentando i percorsi intrapresi e i percorsi da intraprendere.

I singoli docenti attivano specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti rispondono degli stessi e relazionano sui risultati raggiunti, documentando i percorsi intrapresi e i percorsi da intraprendere.

**L'Esame conclusivo del I ciclo L'ammissione**

Per poter sostenere l'Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in cui l'alunna o l'alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all'Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.

### **Le prove**

Le prove scritte sono tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere.

### **Italiano**

Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.

### **Matematica**

Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

### **Lingua straniera**

È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l'Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere: in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; nell'elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell'elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

### **Il colloquio**

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

### **Valutazione e voto finale**

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode. Il processo valutativo riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d'Esame.

Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento Ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 62 del 13/04/2017

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

- 1. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
- 2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
- 3. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

●4. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

●5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

●6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

●7. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

●8. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

●9. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

●10. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 12 prova scritta di lingua straniera. 13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

●11. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

●12. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati :

## **VERIFICHE E VALUTAZIONE**

- Verifica iniziale delle abilità e dei prerequisiti, attraverso prove condivise dell'èquipe pedagogica che saranno uguali/differenziate rispetto alle prove del gruppo classe, secondo le abilità possedute dall'alunno;
- Verifica in itinere del grado raggiunto, rispetto agli obiettivi programmati;
- Verifica finale del grado di competenze raggiunte rispetto ai piani elaborati (PEI-PDP-ecc...) e relazione finale.

Il nostro Istituto da sempre garantisce pari opportunità ad ogni alunno differenziando le proposte , individualizzando e personalizzando gli insegnamenti , nel rispetto dei punti di forza e delle debolezze , della motivazione, degli stili cognitivi e delle competenze acquisite.

## **I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE**

Le griglie di rilevazione degli apprendimenti e di osservazione dei comportamenti(quelle in uso sono visibili nell'allegato Curricolo di Istituto")

La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la valutazione dello studente a metà dell'anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferire alle singole discipline, al comportamento e il giudizio globale.

L'insegnamento della Religione Cattolica è valutato su apposito foglio. ( Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado)

La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di scuola primaria e del terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei livelli di competenze trasversali e disciplinari maturate dagli alunni.

Scheda del profilo globale del bambino, in uscita dalla Scuola dell'Infanzia (ai fini della continuità)

Per maggiori informazioni sugli aspetti normativi della valutazione si rimanda alla lettura del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 della nota MIUR 06.10.2017, prot. n. 1830circolare della Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017.